



COMUNICATO

CI RISIAMO. IL GOVERNO SI È DI NUOVO AVVALSO DEL POTERE SOSTITUTIVO EX ART. 8 LEGGE 131/2003 PER L'ANTICIPATA CHIUSURA DELLA CACCIA AD ALCUNE SPECIE IN SETTE REGIONI RESISTENTI ALLA SUA DIFFIDA.

Ripetendo il rituale usato contro la caccia all'inizio dell'anno 2015, il Governo in forza dell'art. 8 della Legge 131/2003 ha annullato le disposizioni dei Calendari Venatori di 7 Regioni (TOSCANA, CALABRIA, LIGURIA, MARCHE, PUGLIA, LOMBARDIA e UMBRIA) che non hanno inteso adeguarsi alla diffida di anticipare dal 31 Gennaio al 20 Gennaio 2016 la chiusura della caccia al *Tordo bottaccio*, alla *Cesena* e alla *Beccaccia*.

Pur mancando una specifica procedura di infrazione della Commissione Europea, che avrebbe potuto avvalorare il ricorso al citato art. 8, ovvero sia al "potere sostitutivo", il Consiglio dei Ministri (su iniziativa del Ministro dell'Ambiente GALLETTI) se ne è avvalso – come si legge nel Comunicato stampa n. 100 del Governo – per evitare che il limite del 31 Gennaio facesse coincidere la stagione della caccia con il periodo prenuziale o di riproduzione, in violazione della normativa europea in materia.

La delibera però non tiene conto che i Calendari Venatori sono disposti dalle Regioni sulla base di dati scientifici che comprovano la validità delle delibere dei competenti Assessorati e che in sede di gravame sarebbero opponibili.

Per di più il Ministro GALLETTI ha chiesto e "ottenuto", incredibile a dirsi, l'inserimento di una clausola che determina la invalidità di eventuali delibere (Regionali) nell'ipotesi in cui le Regioni dovessero intervenire sui Calendari entro il 19 Gennaio 2016, termine utile per adottare le modifiche richieste. Con ciò è stato precluso alle Regioni interessate di emanare provvedimenti sostitutivi e motivati che non apparissero difformi dalle Direttive Comunitarie. La delibera governativa, quindi, annulla eventuali atti che ancora non esistono senza conoscerne le motivazioni !

Nel far presente che l'art. 117 Cost. attribuisce alle Regioni la competenza in materia di caccia e che il successivo art. 120 comma 2 attribuisce al Governo il

potere sostitutivo (sul principio di leale collaborazione fra Stato e Regione) – il cui esercizio è stato ampiamente analizzato in una nota di commento pubblicata sul nostro SITO il 4 Febbraio 2015 – va detto che il richiamo al punto 4 dell’art. 8 Legge 131/2003, cioè nei casi di assoluta urgenza, è spesso un espediente per evitare impugnative giurisdizionali, apparendo più semplice e spedito per non dire sbrigativo utilizzare la procedura prevista da tale articolo.

Allo stato è necessario che le Regioni colpite dal provvedimento adiscano il giudice competente (TAR del LAZIO) con ricorso avverso l’atto governativo ed ivi proporre anche le questioni di legittimità costituzionale e di conflitto di attribuzioni da portare innanzi al Giudice delle leggi per una definitiva chiarificazione della portata della norma che sia in linea con la *ratio* del legislatore e che non sia a volte utilizzato con finalità non contemplate dalla “*voluntas legis*”.

====

L’ENALCACCIA, d’intesa con le altre AA.VV., ha in corso di predisposizione l’invito alle Regioni colpite da tale provvedimento a presentare ricorso nelle sedi competenti – in particolare al TAR – per opporsi ad un tale metodo d’intervento vessatorio e autoritario.

Di fronte a tale situazione, l’ENALCACCIA ha anche in corso di urgente predisposizione un ulteriore intervento contestativo al Ministro per l’Ambiente e al Presidente del Consiglio dei Ministri circa l’uso non conforme alle finalità di quanto previsto dall’art. 8 comma 4° della Legge 131/2003; uso non conforme che penalizza fortemente l’attività venatoria e danneggia altresì tutto l’indotto che ruota intorno ad essa.

18 Gennaio 2016

IL PRESIDENTE NAZIONALE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ant. Cardini", is written over the printed name of the President.